

Provincia di Biella

**Subingresso nella titolarità di concessione preferenziale d'acqua sotterranea ad uso Agricolo, mediante un pozzo in Comune di Candelo, oggetto della D.D. n° 2.442/2007, assentito alla "Floricoltura ROSSO Gabriele" con D.D. n° 596 del 15.04.2021. PRAT. CANDELO11.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 596 del 15.04.2021

(omissis)

Il Dirigente / Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

**DETERMINA**

Di assentire, alla ditta "Floricoltura ROSSO Gabriele", con sede in Via Castellengo n. 74 – 13878 CANDELO - (omissis) - il subingresso nella titolarità dell'utenza d'acqua pubblica, originariamente rilasciata a "Floricoltura ROSSO G. e CROCE C. s.s." con D.D. 24.07.2007 n. 2.442 e precisamente:

nella concessione preferenziale d'acqua pubblica, per derivare, da falda sotterranea superficiale: l/s massimi 1 e medi 0,003 - estratti mediante 1 pozzo in Comune di CANDELO (Foglio n° 16 – particella n° 512) - destinati ad uso Agricolo (irriguo) - Codice utenza regionale: BI10360 - Pratica provinciale: CANDELO11 - Scadenza: 23 luglio 2047.

Di stabilire che la concessione continuerà a essere vincolata agli obblighi e condizioni contenuti nel disciplinare n° 1.811 di Rep. datato 21 luglio 2004. Di fare presente che, ai sensi dell'art. 31 – comma 6 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii, l'onere dei canoni per l'uso di acqua pubblica, rimasti eventualmente insoluti, per l'utenza in oggetto, è a carico della subentrante: "Floricoltura ROSSO Gabriele".

Di avvisare che, all'approssimarsi del termine della concessione, il titolare, qualora sia interessato al mantenimento della derivazione, potrà chiederne il rinnovo, entro un anno prima della naturale scadenza del titolo autorizzativo, nei modi e nelle forme stabiliti dagli articoli 8 e 30 del Regolamento Regionale D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.. (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 1.811 di Rep. del 21 luglio 2004

**ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano;

in caso di accertate interferenze l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione;

esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Dr. Marco Pozzato